



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto l'affidamento del Servizio attinente alla fornitura dell'allestimento del Museo della Città e del Territorio di Ravenna, presso l'ex zuccherificio di Classe - Ravenna.

Codice Identificativo Gara (CIG): 6655327594
Codice Unico di Progetto (CUP): E69D07000240007

Data di spedizione del bando di gara per la pubblicazione sulla G.U.C.E.: 12.4.2016.

Si precisa che i servizi relativi all'**oggetto principale** del presente appalto rientrano tra i servizi di cui all'**Allegato II B** del D.Lgs. 163/2006 – **Categoria 26 "Servizi ricreativi, culturali, sportivi"** - **CPC 96 – CPV 92521100- 0**, per cui, visti gli artt 20 e 21 del Dlgs 163/2006 (nel proseguo Codice), la presente procedura di aggiudicazione sarà disciplinata - nel rispetto dei principi comunitari - dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dello stesso D.Lgs. 163/2006 e dagli altri articoli in seguito espressamente richiamati alla cui disciplina l'Amministrazione aggiudicatrice si autovincola. Pertanto tutti i riferimenti ed i richiami a singoli articoli e disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del D.P.R. 207/2010 (nel proseguo Regolamento), contenuti nel presente disciplinare di gara devono intendersi riferiti specificatamente alle disposizioni di volta in volta esplicitamente richiamate.

La Fondazione Ravennantica – Parco archeologico di Classe, che di seguito anche denominata Fondazione Ravennantica, in esecuzione della determinazione del Direttore della Fondazione del 12.4.2016 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e di approvazione del progetto), indice una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto pubblico in oggetto.

Il presente disciplinare di gara con i relativi modelli allegati ed il bando di gara sono in pubblicazione sul sito internet della Fondazione Parco Archeologico di Classe - Ravennantica <http://www.ravennantica.it> (<<profilo di committente>> della Fondazione Ravennantica, art. 3, comma 35, del D.Lgs. 163/2006), **dal 15.4.2016 al 4.7.2016.**

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Ravennantica Parco archeologico di Classe.

Indirizzo Internet: <http://www.ravennantica.it>
 P.E.C.: fondazioneparco@pec.it

Responsabile del procedimento: dott. Sergio Fioravanti – Direttore della Fondazione Ravennantica tel +390544 36136 . Per informazioni rivolgersi a: **dott. Fabrizio Corbara**, email classe.museo@ravennantica.org.

Si rende noto che – oltre alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del Codice - tutte le informazioni relative agli esiti di gara (l'elenco delle offerte presentate, le eventuali esclusioni, l'aggiudicazione e la graduatoria finale) saranno pubblicate, e quindi liberamente consultabili, entro cinque giorni dall'aggiudicazione provvisoria sul sito Internet <http://www.ravennantica.it>

1. BIS- DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L' AVCPASS

Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in base a quanto previsto nella delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 della ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis del Codice.

Disposizioni per la gara

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSoe" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

I concorrenti devono inserire nel sistema AVCPass le informazioni necessarie secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'ex AVCP n.111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi ed, in ogni caso, a quanto richiesto nei successivi paragrafi del presente disciplinare di gara.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica al sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSoe" da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSoe" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Fondazione Ravennantica.

2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del Codice;

3. LUOGO DI ESECUZIONE, OGGETTO DELL'APPALTO, PRESTAZIONI, IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO E OPZIONI, VINCOLI ESECUTIVI, MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI; EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI E CPV, DUVRI:

3.1 Luogo di esecuzione del servizio di fornitura: Ravenna, loc. Classe, presso il Museo della Città e del Territorio di Ravenna (locali dell'ex zuccherificio).

3.2 oggetto dell'appalto: l'appalto ha ad oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, del **Servizio attinente alla fornitura dell'allestimento del Museo della Città e del Territorio di Ravenna, presso l'ex zuccherificio di Classe - Ravenna**, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto (nel proseguo CSA).

3.3 descrizione delle prestazioni: le prestazioni di servizio della fornitura, così come meglio descritte nel capitolato speciale di appalto, comprendono:

- Apparati espositivi
- Elementi di arredo
- Apparati grafici
- Impianto luci
- Apparati tecnologici per la comunicazione
- Impianto clima espositori
- Impianto allarmi espositori.

Si precisa che le suddette prestazioni non si suddividono in prestazioni principali e prestazioni secondarie.

3.4 Importo complessivo dell'appalto: ai sensi dell'art 29 comma 1 del Codice, il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato **ivi compresa l'eventuale opzione di cui al successivo paragrafo 3.4 bis**, ed ammonta a complessivi **Euro 1.509.731,23=** (Euro unmilione cinquecentonovemilasettecentotrentuno//23), di cui **euro 52.461,71=**, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

3.4.1 importo complessivo dell'appalto, non comprensivo della opzione di cui al successivo paragrafo 3.4 bis: **euro 1.258.109,36=** (euro unmilione duecentocinquantomilacentonove//36), di cui **euro 43.718,09=**, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

3.4.2 importo soggetto a ribasso d'asta comprensivo della opzione di cui al successivo paragrafo 3.4 bis: **euro 1.457.269,52=**, (euro unmilionequattrocentocinquantasettemiladuecentosessantannove//52).

3.4.3 importo soggetto a ribasso d'asta non comprensivo della opzione di cui al successivo paragrafo 3.4 bis: **euro 1.214.391,27=** (euro unmilione duecentoquattordicimilatrecentonovantuno//27).

Tutti gli importi sopra riportati sono al netto di IVA.

3.4 bis Opzione esercitabile dalla stazione appaltante: la Fondazione Ravennantica si riserva la facoltà di esercitare la seguente opzione, così come indicata specificatamente nel Capitolato speciale di appalto e nello Schema di contratto:

a) ai sensi di quanto previsto nel Capitolato speciale di appalto e nello Schema di contratto, è prevista la facoltà per la stazione appaltante di esercitare l'opzione (ovvero il diritto potestativo) di richiedere ulteriori interventi professionali per servizi oggetto del presente appalto, in estensione ai quantitativi previsti nei documenti di gara, **entro il limite massimo del 20%**, nell'ambito della durata del contratto.

Si precisa che tali prestazioni opzionali sono subordinate alla richiesta da parte della Stazione appaltante (Rup) senza che l'affidatario possa far valere diritto o pretendere maggiori compensi rispetto a quelli previsti nel Capitolato speciale d'appalto.

Tali servizi sono dettagliatamente descritti nel del Capitolato speciale di appalto e, per quanto riguarda l'importo relativo al costo dei predetti singoli servizi nel Quadro Economico facente parte degli elaborati progettuali.

3.5 Vincoli esecutivi a carico dell'appaltatore:

a) il soggetto che eseguirà il servizio di fornitura di cui al presente appalto, al momento della esecuzione del contratto dovrà essere in possesso delle abilitazioni ai sensi del **D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, lett a)**.

b) il soggetto che eseguirà il servizio di fornitura di cui al presente appalto, al momento della esecuzione del contratto, al fine di garantire la continuità e regolarità del servizio stesso, dovrà dotarsi di personale che operi con dipendenti che parlino fluentemente la lingua italiana, compresa la figura professionale del Responsabile del servizio della fornitura.

3.6 modalità di pagamento delle prestazioni: in base a quanto previsto e disciplinato nel Capitolato speciale di appalto e nello Schema di contratto.

3.7 eventuale suddivisione in lotti: l'appalto non è suddiviso in lotti;

3.8 CPV relativo all'oggetto del contratto: **CPV 92521100- 0 "Servizi di esposizione in musei"**.

3.9 Non è stato redatto il D.U.V.R.I." - "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti", in quanto non sono stati rilevati rischi da interferenze, così come intesi dalla vigente normativa in materia. Pertanto nel presente appalto non vi sono costi derivanti da D.U.V.R.I.

4. TERMINE DI ESECUZIONE: il tempo utile per ultimare il servizio di fornitura relativo all'appalto in oggetto è fissato in **330 giorni** naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna del servizio stesso.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA: I documenti a posti a base della presente procedura di aggiudicazione sono i seguenti:

1) **Bando di gara;**

2) **Disciplinare di gara con i relativi modelli allegati:**

Allegato 1)- modello di istanza e dichiarazioni di partecipazione;

Allegato 2)- dichiarazioni sostitutive ex art 38 del Codice;

Allegato 2bis) – dichiarazioni personali soggetti art 38 comma 1 lett b) e c) del Codice (*eventuale se ricorre il caso*);

Allegato 3)- dichiarazioni sostitutive dell'operatore economico ausiliario in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento (*eventuale se ricorre il caso*);

Allegato 4)- dichiarazione relativa all'**offerta economica**;

3)

- **Capitolato speciale di appalto;**
- **Schema di contratto;**
- **Computo metrico estimativo;**
- **Elenco prezzi;**
- **Elaborati tecnici progettuali.**

Si precisa che gli elaborati progettuali saranno *consultabili* e *scaricabili* su supporto digitale presso gli uffici della Fondazione in Ravenna, via Gordini n. 27, previo appuntamento tramite la seguente mail: classe.museo@ravennantica.org, a partire dal giorno 13.5.2016.

5.1. CHIARIMENTI: E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo email: classe.museo@ravennantica.org. **entro e non oltre il giorno 17.6.2016.**

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

5.2. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO:

Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente della Fondazione Ravennantica.

La visita dovrà essere effettuata **dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00** esclusivamente nelle seguenti giornate:

- **23 maggio 2016;**
- **24 maggio 2016;**
- **30 maggio 2016;**
- **31 maggio 2016.**

La visita deve essere prenotata tramite il seguente indirizzo mail: classe.museo@ravennantica.org indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio. **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, sarà comunicato dalla Fondazione Ravennantica al momento della conferma della prenotazione.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del giorno 4.7.2016;

6.2. indirizzo di ricezione delle offerte: Fondazione Ravennantica, via Gordini n. 27 – 48121 Ravenna – Italia;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel presente disciplinare di gara;

6.4. sedute di gara:

6.4.1. prima seduta pubblica di apertura ed esame delle buste "A" contenenti la documentazione amministrativa: il giorno **5.7.2016 alle ore 10.00** presso **l'Ufficio Gare della Fondazione Ravennantica – via Gordini n. 27 -**

48121 Ravenna, al termine di detta seduta, nel caso non sia necessario attivare sub procedimenti di soccorso istruttorio o chiarimento della documentazione presentata, saranno inoltre aperte le **buste "B"** degli operatori economici che non risultino esclusi immediatamente a causa delle irregolarità di cui ai successivi paragrafi. Nel caso, invece, fosse necessario attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio, regolarizzazione PassOE o altri chiarimenti in ordine ai documenti presentati e/o alle dichiarazioni rese, verrà individuata un'ulteriore seduta pubblica, la cui data sarà comunicata secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 6.4.4., nella quale, dopo aver dato conto dell'esito dei sub-procedimenti, si procederà, ai sensi dell'art 283 comma 2 del Regolamento, all'apertura delle buste B di tutti gli operatori ammessi alla procedura.

6.4.2. le **Buste "B"** contenenti le offerte tecniche saranno poi esaminate in sedute riservate;

6.4.3. seduta pubblica (di apertura delle **buste "C"**): il giorno, l'ora e il luogo di questa seduta pubblica saranno comunicati ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data della seduta stessa e saranno anche pubblicizzati sul sito internet della Fondazione Ravennantica;

6.4.4. il giorno, l'ora e il luogo delle eventuali ulteriori sedute pubbliche (nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-*bis* e di cui all'art. 46, comma 1-*ter* del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., o in seguito a integrazione o regolarizzazione da parte dei concorrenti del PASSOE, o per il procedimento di verifica di anomalia delle offerte), saranno comunicate ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: chiunque può presenziare alle sedute pubbliche di gara ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.

8. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA: l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, nel rigoroso rispetto delle modalità e di tutte le prescrizioni dettate dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dai successivi punti del presente paragrafo 8. Tale cauzione copre la mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario ed il versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art 38 comma 2-*bis* del Codice e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Pertanto, ai sensi e per effetto dell'art. 38, comma 2-bis del Codice, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 15.3 del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

Ai non aggiudicatari sarà restituita, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, tramite posta ordinaria. I concorrenti non aggiudicatari possono anche ritirare direttamente la cauzione presso l'ufficio che sarà indicato nelle comunicazioni riguardo l'intervenuta aggiudicazione definitiva che l'amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La garanzia a corredo dell'offerta e la cauzione definitiva dovranno rigorosamente rispettare le previsioni di cui agli artt. 75 e 113 del Codice.

Possono essere prestate con fideiussioni bancarie o assicurative o rilasciate dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il D.lgs. 169/2012) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 oppure da intermediari già iscritti nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del T.U.B. previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. stesso dall'art 28 comma 1, del D.Lgs 169/2012. Con riferimento agli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie ed alle imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie si applicherà quanto stabilito nel Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 1^o luglio 2015, così come integrato dal successivo comunicato del Presidente ANAC del 21/10/2015, e pertanto si accetteranno garanzie fideiussorie solo ed esclusivamente da soggetti autorizzati ai sensi di quanto ivi indicato.

8.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria come definita dall'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, e precisamente pari ad **€ 30.194,62=**, costituita a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Fondazione Ravennantica; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. con assegno circolare non trasferibile intestato alla Fondazione Ravennantica Parco Archeologico di Classe, Ufficio Gare - Via Gordini n. 27 - Ravenna;

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il D. Lgs 169/2012) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 oppure da intermediari già iscritti nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del T.U.B. previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. stesso dall'art. 28 comma 1, del D. Lgs 169/2012. Con riferimento agli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie ed alle imprese di assicurazioni autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie, si applicherà quanto stabilito nel Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 1^o luglio 2015, così come integrato dal successivo comunicato del Presidente dell'ANAC del 21.10.2015, riguardo agli intermediari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie ed alle compagnie di assicurazione autorizzate al rilascio di polizza fideiussoria e pertanto si accetteranno garanzie fideiussorie solo ed esclusivamente da soggetti autorizzati ai sensi di quanto ivi indicato.

8.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria con assegno o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Fondazione Ravennantica.

8.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

8.3.1 essere **conforme agli schemi di polizza tipo** di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);

8.3.2 essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

8.3.3. riportare l'autentica della sottoscrizione;

8.3.4 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della Fondazione Ravennantica;

8.3.5 essere corredata dall'**impegno del garante a rinnovare**, su richiesta della Fondazione Ravennantica, la garanzia per ulteriori **90 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

8.3.6. avere validità per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

8.3.7. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo paragrafo 15.3 e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione. Pertanto La garanzia a corredo dell'offerta deve prevedere, come stabilito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25.03.2015, una **clausola** che espressamente preveda che la garanzia stessa è altresì a copertura dell'obbligo del pagamento della somma pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2 bis del D.lgs. 163/2006.

8.3.8. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente **intestata a tutti gli operatori** che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

8.3.9. prevedere espressamente:

- a) - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b) - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- c)- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione Ravennantica;
- d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.

8.4. Ai sensi dell'art 75 comma 7 del Codice (come modificato dall'art 16 della legge 28.12.2015 n. 221) la cauzione può essere presentata in misura ridotta del 50% dagli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000; in misura ridotta del 30% (anche cumulabile con la riduzione precedente) dagli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ovvero in misura ridotta del 20% (anche cumulabile con la predente riduzione del 50%) dagli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia può essere ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto

serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO /TS 14067.

8.5. "omissis"

8.6. Si precisa che:

a) in caso di partecipazione in **RTI orizzontale**, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della/e predetta/e certificazione/i;

b) in caso di partecipazione in **RTI verticale**, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della/e certificazione/i, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della sola prestazione per la quale l'impresa raggruppata/raggruppanda per la prestazione stessa sia in possesso della/e certificazione/i di cui all'art. 75 comma 7 del Codice.

c) in caso di partecipazione in **RTI misto**, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento misto siano in possesso della/e certificazione/i, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della sola prestazione per la quale tutte le imprese raggruppate e/o raggrupande per la prestazione stessa sia/siano in possesso della/e certificazione/i di cui all'art 75 comma 7 del Codice.

d) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio.

8.7. Costituiscono quindi, irregolarità essenziali ai sensi dell'art. 46 co. 1 ter (successivo art 15.3 sez. II) che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'esclusione in caso di mancata o tardiva regolarizzazione:

1) la mancata presentazione della cauzione provvisoria. La mancanza integrale della cauzione provvisoria potrà essere oggetto di soccorso istruttorio a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data;

2) la mancata presentazione dell'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Fondazione Ravennantica, ai sensi dell'art. 75, comma 8 del Codice.

Non costituiscono invece irregolarità essenziali ai sensi dell'art. 46 co. 1 ter del Codice ma ipotesi di non conformità di cui alla Sezione III del successivo art 15.4 (con obbligo di regolarizzazione a pena di esclusione ma senza l'applicazione della sanzione pecuniaria);

- le garanzie che presentano errori nell'importo e/o altre carenze formali;
- la cauzione prestata con modalità non consentite; al riguardo, si evidenzia che l'art. 28 del D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha modificato l'art. 75, comma 3, del Codice prevedendo che la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati. In proposito si segnala che nella presente procedura, se il concorrente produrrà la cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione rilasciata da intermediari finanziari o polizze fideiussorie rilasciate da imprese di assicurazioni, si accetteranno esclusivamente garanzie rilasciate dai soggetti autorizzati ai sensi di quanto precisato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 1 luglio 2015, così come integrato dal successivo comunicato del 21.10.2015;
- la cauzione non sottoscritta dal garante sull'atto di fideiussione o sulla polizza fideiussoria.
- L'eventuale non conformità a quanto indicato nei precedenti paragrafi 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.8 , 8.3.9 lettere a), b), c), 8.4 e 8.6.

Si precisa che per i predetti casi che non costituiscono irregolarità essenziali ai sensi dell'art. 46 co. 1 ter del Codice, la Fondazione Ravennantica/Commissione di gara si riserva la decisione di stabilire in quale fase della procedura richiedere le eventuali regolarizzazioni di cui al presente punto in relazione alle opportune valutazioni in merito alla economicità e proporzionalità del procedimento. In ogni caso qualora l'operatore economico non regolarizzi entro il termine comunque non inferiore a 10 giorni, che sarà stabilito nella specifica richiesta, sarà escluso dalla gara.

8.8. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

8.9. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

8.9.1. cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La cauzione definitiva deve essere pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale e dovrà essere presentata in tempo utile prima della firma del contratto. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113 del Codice. La cauzione definitiva deve permanere per tutta la durata dell'appalto e comunque fino alla data del certificato di verifica di conformità del servizio di fornitura, così come previsto nel Capitolato speciale di appalto e nello Schema di contratto.

8.9.2. le coperture assicurative così come previsto nel Capitolato speciale di appalto e nello Schema di contratto.

9. MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:

9.1 *finanziamento*: è assicurato attraverso risorse interne e tramite finanziamento della regione Emilia Romagna.

9.2 *pagamenti*: i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato speciale di appalto e nello Schema di contratto.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

10.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

10.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), *e-bis* (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;

10.3. imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia alle condizioni di cui all'art.47 del Codice e del presente disciplinare di gara.

11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:

11.1. Requisiti di ordine generale

Per poter partecipare alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto, sono richiesti, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. **Tali requisiti devono essere posseduti al momento di scadenza di presentazione delle offerte.** In particolare saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che incorrono nelle cause di esclusione di cui **all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento è richiesto, **a pena di esclusione**, di non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche.

Relativamente alla presente procedura di affidamento si applicherà quanto sostenuto dall'ANAC nella Determinazione n. 5 del 08.04.2015 ove si afferma – relativamente all'ipotesi del concordato "in bianco" di cui all'art. 161, comma 6, della legge fallimentare - che costituisce causa ostativa alla partecipazione alla gara esclusivamente la pendenza del concordato liquidatorio, mentre laddove non si possa ravvisare la pendenza di un concordato liquidatorio, come nel caso in cui penda quello "in bianco" con effetti prenotativi di continuità aziendale, l'impresa non può ritenersi carente del requisito prescritto dalla lettera a) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In quest'ultimo caso, tuttavia, rilevate anche le non univoche pronunce giurisprudenziali sul punto, ed al fine di non aggravare in maniera eccessiva e spropositata i termini di conclusione del procedimento di affidamento del contratto, si prescrive a carico dell'aggiudicatario provvisorio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, l'obbligo di presentazione al competente Tribunale della documentazione di cui all'art. 186-*bis* comma 4 della legge fallimentare entro **il termine di 30 giorni** a decorrere dall'ultima seduta pubblica di gara nella quale si proclama l'aggiudicazione provvisoria, termine prorogabile di ulteriori 30 gg in caso di comprovate ed adeguatamente motivate esigenze. Considerata infatti la necessità imprescindibile di attivare il servizio dal 1 settembre 2016, qualora la condizione di cui all'art 38 lett a) del

soggetto risultato aggiudicatario provvisorio non fosse tale da garantire l'effettiva possibilità di avviare il servizio (ed i preliminari connessi investimenti per le attrezzature) entro tale data, la Fondazione si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione provvisoria.

Relativamente alla presente procedura si richiede che l'operatore economico eventualmente indicato quale ausiliario ai sensi dell'art 49 del Dlgs 163/2006 (colui che interviene nella procedura di gara ad ausilio del concorrente ai fini qualificatori) non versi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale (art 186 bis della legge fallimentare). Non si ritiene infatti possibile che l'ausiliario ricorra a sua volta ad altro operatore economico ai fini ausiliatori (art 186-bis comma 4 lett b) legge fallimentare). Non è pertanto consentita l'individuazione di un operatore economico, in qualità di ausiliario del concorrente, che versi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art 186 bis della legge fallimentare (sia che abbia solo presentato istanza (art 186 bis comma 3 bis della legge fallimentare) sia che risulti già ammesso alla procedura (art 186 bis comma 4 della legge fallimentare)

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e), e-*bis* ed f), del D.Lgs. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete .

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

I consorziati - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 dichiarano di concorrere, devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui al presente articolo 11.1., da dimostrarsi, in sede di offerta, mediante apposite dichiarazioni sostitutive, utilizzando preferibilmente il modulo Allegato 2).

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata", pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere modificati. Qualora, successivamente alla stipula del contratto, uno o più dei soggetti assegnatari dovesse essere modificato per cause eccezionali adeguatamente motivate, la Fondazione Ravennantica può autorizzare la sostituzione, purché i nuovi consorziati che subentreranno come esecutori non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla presente gara.

11.2. Requisiti di di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, **al momento di scadenza del termine di presentazione delle offerte**, dovranno possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, i seguenti requisiti:

a) delle **dichiarazioni, di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati** ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nelle quali si dichiara che, in base alle informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi;

b) di avere complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, oppure alternativamente negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello relativo al momento della pubblicazione del bando di gara, **un fatturato specifico nei settori relativi ai servizi di forniture per gli allestimenti museali ed espositivi in musei, gallerie d'arte ed edifici monumentali**, pari almeno ad **euro 750.000,00=** (IVA esclusa);

c) di un **elenco dei principali servizi di forniture prestati negli ultimi tre anni nei settori oggetto della presente gara**, con l'indicazione degli importi, delle date (periodo di esecuzione) e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi (se trattasi di enti pubblici il CIG dell'appalto), dove per settori oggetto della presente gara si intende settori relativi al servizio di forniture per gli allestimenti museali ed espositivi in musei, gallerie d'arte ed edifici monumentali;

d) della **certificazione rilasciata in base alle norme ISO 9001: 2008 o 2015**, da organismi accreditati, nel settore affine a quello oggetto della presente gara; la stazione appaltante riconosce i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Si ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

* * * *

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad inserire nel sistema AVCPASS i file firmati digitalmente relativi alla documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese – qualora si tratti di documenti non acquisibili d'ufficio dalla Fondazione Ravennantica presso pubbliche amministrazioni - **entro 10 giorni dal fax di richiesta**.

* * * *

Le due idonee dichiarazioni di cui alla predetta **lettera a)**, **devono essere prodotte in sede di offerta**. Si puntualizza al riguardo che, il concorrente deve presentare almeno una delle due idonee dichiarazioni bancarie. Qualora il concorrente presenti **soltanto una delle due idonee dichiarazioni bancarie e non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare l'altra, deve comprovare, a pena di esclusione dalla gara, il possesso del requisito della capacità economico-finanziaria mediante l'attestazione e la produzione di idonea documentazione relativa alla propria capacità economico-finanziaria, (ad esempio dichiarazioni dettagliate ed argomentate rilasciate da professionisti, o altra documentazione idonea, bilanci riclassificati relativi agli ultimi tre esercizi chiusi, ecc...)**; in tal caso è fatto obbligo al concorrente stesso, di allegare il motivo dell'impedimento a produrre la seconda idonea dichiarazione bancaria, in modo da consentire alla Fondazione Ravennantica di apprezzarlo e di valutarne la concreta giustificatezza (in tal senso si veda Cons. Stato, IV 22 novembre 2013 n. 5542 e T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 11.10.2011).

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e), e bis) ed f), del Codice ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo Codice:

1) I requisiti di ordine generale di cui all'articolo **11.1.** devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.

2)

- i requisiti di cui alla **lettera a)**, devono essere posseduti/prodotti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi;

- il requisito di cui alla **lettera b)** relativo al **fatturato specifico nei settori relativi ai servizi di forniture per gli allestimenti museali ed espositivi in musei, gallerie d'arte ed edifici monumentali**, deve essere soddisfatto nella **misura minima del 60% dalla capogruppo** e nella **misura minima del 15% dalle mandanti**, assicurando cumulativamente l'importo del fatturato richiesto dal requisito.

- per quanto concerne il requisito di cui alla **lettera c)** relativo all'**elenco dei principali servizi di forniture prestati negli ultimi tre anni nei settori oggetto della presente gara**, dovrà essere dichiarato/posseduto dalla sola impresa capogruppo.

- il requisito di cui alla **lettera d)** relativo **alla certificazione di qualità**, deve essere dichiarato/posseduto da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi per la prestazione principale ed essere afferente ad un settore affine alla prestazione principale.

* * *

Rilevato che non sono state previste prestazioni principali e secondarie, l'indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi e per gli effetti dell'art 37 comma 4 del Dlgs 163/2006, si considera soddisfatta con la semplice indicazione delle quote percentuali di esecuzione del contratto da parte di ogni singolo operatore.

Nel caso di consorzio di cui all'art 34 comma 1 lett b) i requisiti di cui al precedente art. 11.2, ai sensi dell'art 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art 34 comma 1 lett c) i requisiti di cui al precedente art. 11.2 devono essere posseduti o dal consorzio stabile o dai consorziati in base alle disposizioni di cui all'art 35 del Codice e di cui all'art 277 comma 3 del Regolamento secondo l'interpretazione data a tali disposizioni normative dal Consiglio di Stato Sez. VI con sentenza del 10/5/2013 n. 2563. **In ogni caso i consorziati indicati dovranno presentare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale (Allegato 2 e del caso Allegato 2bis). Nel caso in cui i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi siano posseduti dai consorziati questi ultimi dovranno altresì presentare la relativa dichiarazione, da formularsi anche in calce all'istanza (Allegato 1) presentata dal consorzio. La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico che possiede i requisiti stessi.**

Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea gli stessi devono possedere i requisiti secondo quanto previsto dall'articolo 47 del Codice.

SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art 118 del D.Lgs 163/2006 e della normativa vigente.

12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta di tutti gli operatori che parteciperanno alla presente procedura sarà vincolante per gli stessi per almeno **360 giorni** dal termine di scadenza di cui al precedente art. 6.1. Qualora la stipulazione del contratto non sia avvenuta entro il suddetto termine di 360 giorni, l'aggiudicatario sarà in ogni caso vincolato, ai sensi di quanto stabilito dal successivo paragrafo 18, fino al termine di **210 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la migliore offerta è selezionata con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del Codice secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili (fattori ponderali):

CRITERI DI VALUTAZIONE		FATTORI PONDERALI (Punteggi Massimi)
CRITERIO A) Modalità di gestione della commessa. Sarà premiata l'ottimizzazione che l'impresa proporrà in relazione allo sviluppo del servizio di fornitura, all'adeguatezza della struttura organizzativa, all'assistenza tecnica e all'assistenza in fase di allestimento in base ai seguenti sub criteri:		Ponderazione relativa (sub-peso - punteggio massimo)
Sub-Criterio A1	Ottimizzazione del processo di sviluppo del servizio di fornitura in tutte le sue fasi incluse quelle di protipizzazione e test, produzione e installazione.	Punti 10
Sub-Criterio A2	Idoneità e adeguatezza della struttura organizzativa e dell'organigramma operativo che il concorrente intende adottare per la gestione del servizio di fornitura.	Punti 5
Sub-Criterio A3	Assistenza tecnica durante il periodo di svolgimento del servizio di fornitura.	Punti 5
Sub-Criterio A4	Modalità organizzativa dell'assistenza in fase di allestimento delle opere archeologiche descritte nell'abaco delle opere in dotazione al Museo.	Punti 10
CRITERIO B) Caratteristiche tecniche della fornitura. Sarà premiata la rispondenza delle qualità tecniche e qualitative dei prodotti oggetto del servizio di fornitura in base ai seguenti sub criteri:		Ponderazione relativa (sub-peso - punteggio massimo)
Sub-Criterio B1	Modalità realizzative dei singoli elementi relativi al servizio di fornitura compresa la posa in opera degli stessi.	Punti 5
		Punti 30
		Punti 10

Sub-Criterio B2	Attività di controllo sulla qualità dei prodotti forniti.	Punti 5	
CRITERIO C) Assistenza post fornitura Sarà premiata la modalità organizzativa e di durata per l'assistenza post fornitura in base all'assistenza tecnica offerta, successivamente alla fornitura (assistenza post vendita) con indicazione delle modalità di garanzia e durata.		Ponderazione relativa (sub-peso - punteggio massimo)	Punti 20
CRITERIO D) Modalità, criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto in relazione alla tutela della salute e della sicurezza durante l'espletamento del servizio di fornitura. Saranno premiate le modalità per gli accorgimenti di sicurezza e di salute e procedure che l'impresa intende adottare durante il servizio di fornitura in base ai seguenti sub criteri:		Ponderazione relativa (sub-peso - punteggio massimo)	Punti 10
Sub-Criterio D1	Accorgimenti in funzione della sicurezza e della salute al fine di ottemperare ai disposti dell'all.XIII del D.Lgs 81/08 per dipendenti e subappaltatori.	Punti 5	
Sub-Criterio D2	Procedure organizzative e modalità di gestione riguardanti i rifiuti prodotti nella fase di installazione.	Punti 5	
E) Offerta economica espressa con ribasso percentuale unico sull'elenco a prezzi posto a base di gara.			Punti 30
TOTALE PUNTI			Punti 100

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai sub-criteri (ovvero criteri laddove non ci siano sub-criteri) di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali secondo il procedimento sotto specificato. In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato, ottenuto con la seguente formula:

[13.1] $K_i = O_{\text{tecnica riparata}} \text{ concorrente } i\text{-esimo} + (E_i \times 30)$, dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;
- $O_{\text{tecnica riparata}} \text{ concorrente } i\text{-esimo}$ è il punteggio attribuito, in base alla formula **[13.3]**, riparametrando la valutazione ottenuta dal concorrente *i-esimo* nell'offerta tecnica nel suo insieme e dopo aver già effettuato una prima riparametrazione (a livello di sub-criterio o criterio) per i criteri di natura qualitativa;
- E_i è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente *i-esimo* determinato in base alla formula in seguito specificata per l'offerta economica.

Come sarà in seguito ulteriormente specificato nel dettaglio, **per i sub-criteri o criteri di valutazione di natura qualitativa**, i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei dettagliati contenuti di ciascun criterio / sub-criterio specificati nella tabella di cui sopra, da parte di ogni commissario;
- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

In particolare si procederà assegnando ad ogni concorrente un primo **punteggio all'offerta tecnica** in base alla seguente formula:

[13.2] $O_{\text{tecnica}} \text{ concorrente } i\text{-esimo} = (A1i \text{ riparam} \times 10) + (A2i \text{ riparam} \times 5) + (A3i \text{ riparam} \times 5) + (A4i \text{ riparam} \times 10) + (B1i \text{ riparam} \times 5) + (B2i \text{ riparam} \times 5) + (C1 \text{ riparam} \times 20) + (D1i \text{ riparam} \times 5) + (D2i \text{ riparam} \times 5)$.

I valori di **A1i**riparam, **A2i**riparam, **A3i**riparam, **A4i**riparam, [...], saranno determinati in base al procedimento in seguito ulteriormente esplicitato per i sub-criteri / criteri di valutazione **di natura qualitativa (per ciascun sub-criterio dei criteri A, B, D e per il criterio C)**.

Successivamente si attribuiranno **70 punti**, che rappresentano il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica e cioè alla somma dei punteggi massimi relativi ai criteri A, B, C, D, indicati nella tabella di cui sopra, all'offerta che ha ottenuto – in base alla formula **[13.2]** - il valore di **O tecnica** più alto ed un punteggio proporzionale alle restanti offerte in base alla seguente formula:

$$\mathbf{[13.3] O\ tecnica\ riparametrata\ concorrente\ i-esimo = [O\ tecnica\ concorrente\ i-esimo / O\ tecnica\ massima] \times 70}$$

Offerta tecnica - CRITERI – SUB CRITERI di valutazione **di natura qualitativa**

Il punteggio attribuito al concorrente *i-esimo* in relazione ai sub criteri di valutazione nei quali si articola il criterio A della tabella di cui sopra sarà così determinato:

- a)** in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all'offerta del concorrente *i-esimo*, un **punteggio variabile tra zero ed uno** al coefficiente **A1i**, relativo al sub-criterio di valutazione A1 indicato nella tabella di cui sopra. Si precisa che: i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;
- b)** in secondo luogo si effettuerà la **media dei coefficienti** attribuiti dai commissari con riferimento al medesimo sub- criterio;
- c)** in terzo luogo si effettuerà una prima riparametrazione attribuendo un valore pari ad uno al coefficiente del sub-criterio A1 che aveva ottenuto il valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi mediante la seguente formula:

$$\mathbf{[13.4] A1i\ riparam. = (A1\ medio\ concorrente\ i-esimo) / (A1\ medio\ più\ elevato\ fra\ le\ offerte\ valutate)}$$

A1i riparam. è quindi il valore, dopo la prima riparametrazione, che acquisirà il concorrente *i-esimo* con riferimento al sub-criterio A1. Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula **[13.2]** sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all'offerta tecnica al concorrente *i-esimo*.

Il procedimento di cui ai precedenti punti da a) a c) sarà ripetuto per ciascuno dei sub-criteri del criterio A e per ciascuno dei sub criteri degli altri criteri di natura qualitativa suddivisi in sub-criteri (criteri B e D).

Per il criterio C della tabella di cui sopra – non essendo lo stesso suddiviso in sub-criteri – si procederà come sopra solo che la commissione attribuirà il coefficiente uno al valore medio massimo ottenuto direttamente a livello di criterio di valutazione e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi con la seguente formula (ad es. per il criterio C):

$$\mathbf{Ci\ riparam. = (C\ medio\ concorrente\ i-esimo) / (C\ medio\ più\ elevato\ fra\ le\ offerte\ valutate)}.$$

Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Offerta economica - Criterio di valutazione E)

Il coefficiente E_i relativo all'elemento di valutazione E) "Offerta economica" (compreso tra zero ed uno) sarà determinato come segue:

$$\mathbf{E_i = R_i / R\ max\ dove:}$$

R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo*; **R max** è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse; **E_i** rappresenta, appunto, il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione E) "Offerta economica" con riferimento all'offerta economica del concorrente *i-esimo*.

I concorrenti dovranno formulare le proprie offerte economiche mediante la presentazione, e quindi l'offerta, di **un'unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.**

Si ribadisce che sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento al criterio C ed ai sub-criteri di valutazione si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono in seguito dettagliatamente indicati i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

14. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche e sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime di capitolato e di tutte le altre condizioni del progetto posto a base di gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato al precedente paragrafo 13.

ART. 15 - CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della Fondazione Ravennantica.

Premesse

Relativamente alla presente procedura di affidamento si distingue fra le **tre seguenti diverse fattispecie di cause di esclusione:**

1) esclusione immediata, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento a tutte le fattispecie individuate nella *Sezione I*;

2) esclusione che discende dall'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice, con riferimento a tutte le fattispecie, individuate nella *Sezione II*, che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano anche l'applicazione della sanzione pecuniaria;

3) esclusione che discende dalla mancata sanatoria di irregolarità che non implicano la sanzione pecuniaria di cui all'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, ma che se non regolarizzate comportano comunque l'esclusione, come specificato nella *Sezione III (c. d. tertium genus)*.

Rientrano nel caso di cui al punto 2):

- il mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice. In particolare si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara in caso di inutile decorso del **termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta della Fondazione Ravennantica** - che sarà assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali indicate nella successiva Sezione II, (cioè senza che il concorrente - entro il termine perentorio di cui sopra - integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora dia una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale);

- l'**ipotesi in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, e qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso** (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o di una condizione necessaria richiesta a pena di esclusione nei documenti di gara e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo.

L'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 38 e del comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice con riferimento alle fattispecie, individuate nella successiva Sezione II, comporterà l'obbligo per il concorrente del pagamento in favore della Fondazione Ravennantica della **sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell'1(=uno) per mille del valore stimato del presente appalto ad esclusione delle prestazioni opzionali.**

Rimane in ogni caso fermo ed applicabile alla presente procedura quanto stabilito all'art. 2 della Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ove si prevede che:

<< Occorre sottolineare al riguardo che né il comma 1, né il comma 1-bis dell'art. 46 sono stati modificati dalla disposizione sopra richiamata e, pertanto, si ritiene di dover fornire una lettura del nuovo comma 1-ter, che tenga conto di quanto disposto in tali previsioni normative, secondo un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni di quibus.

Come indicato in premessa, infatti, il comma 1-ter stabilisce che le disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, di incompletezza o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

*Dal dato letterale della norma, emerge chiaramente come sia consentito in sede di gara procedere alla sanatoria di ogni omissione o incompletezza documentale, superando l'illustrato limite della sola integrazione e regolarizzazione di quanto già dichiarato e prodotto in gara. Inoltre, il riferimento ivi contenuto anche agli elementi e non solo alle dichiarazioni, consente un'estensione dell'istituto del soccorso istruttorio a tutti i documenti da produrre in gara, in relazione ai requisiti di partecipazione **ma non anche per supplire a carenze dell'offerta.***

L'ampliamento dell'ambito applicativo del soccorso istruttorio – tale da consentire il completamento o l'integrazione dell'offerta – infatti, altererebbe la par condicio, il libero gioco della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 9/2014 cit.), non ultimo, implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle offerte.

Gli stessi principi sopra richiamati, inducono altresì ad affermare che l'istituto in parola non può, in ogni caso, essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Resta fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazioni - alla scadenza del termine fissato nel disciplinare per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente.>>.

Relativamente alle cause di esclusione di cui al precedente punto 3) si precisa che, come previsto all'art. 1.1 della sopra citata Determinazione n. 1, del 8 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

<< ... omissis ... , deve rilevarsi la possibilità che siano presenti irregolarità o carenze della dichiarazione che non possono considerarsi essenziali ma nel contempo non sussumibili neanche nella categoria delle non essenziali e non indispensabili, appalesandosi, invece come dichiarazioni o elementi esigibili da parte della stazione appaltante ai fini di una celere e certa verifica – in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) – dell'autodichiarazione resa dal concorrente per l'ammissione alla gara.

*In tal senso viene in rilievo un **tertium genus** che riguarderebbe, per lo più ipotesi di completamento o chiarimento delle dichiarazioni e dei documenti presentati, in ordine ai quali deve ritenersi possibile, per la stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria.*

Si tratterebbe in tal caso di irregolarità non essenziali ma che tuttavia afferiscono ad elementi indispensabili se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti, in un'ottica di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, cui devono concorrere anche i partecipanti alla gara, in ossequio ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede, e che la stazione appaltante può, in ogni caso, richiedere ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Codice, non modificato dalla nuova disciplina del soccorso istruttorio. >>.

Sulla base di tali indicazioni, pertanto, sono previste dichiarazioni ed elementi che la Fondazione Ravennantica si riserva di poter richiedere ed esigere, senza sanzione pecuniaria alcuna. Alcune di tali dichiarazioni ed elementi sono esplicitate nella seguente Sezione III, altre sono esplicitamente richiamate in altri specifici punto del presente bando di gara.

In ogni caso i concorrenti sono obbligati, anche ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice a produrre e/o fornire il completamento o l'integrazione delle dichiarazioni rese, tramite tutte quelle informazioni utili ad una celere definizione del procedimento di verifica delle stesse autodichiarazioni rese.

Sezione I

Cause di esclusione immediata

(nel proseguo dei successivi paragrafi del presente bando anche individuate con il simbolo grafico ►)

15.1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico:

1.a) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;

1.b) emerga l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e la mancanza dei requisiti di ordine generale di cui al precedente articolo 11.1, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);

1.c) emerga la mancanza dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi di cui al precedente articolo 11.2 alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

2) in caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, saranno causa di immediata esclusione:

-il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 8, del Codice dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << *In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.*>>.

- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, **la circostanza che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento**, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui al successivo paragrafo 13 di cui il concorrente è carente. Quindi, qualora dalla documentazione inserita nella busta A), non emerga in modo univoco l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il concorrente non dichiari né posseda in proprio detti requisiti, trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà procedersi a sanatoria. Pertanto non potrà essere integrata, mediante soccorso istruttorio successivo al termine di presentazione dell'offerta, la dichiarazione relativa al ricorso all'istituto dell'avvalimento;

4) in caso di **partecipazione multipla** di consorziati e raggruppati ai sensi:

-dell'art. 36, comma 5 Codice, per i consorzi stabili;

-dell'art. 37, comma 7 primo periodo Codice, per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari;

-dell'art. 37, comma 7 secondo periodo Codice, per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) codice;

5) in caso di mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio, da effettuarsi con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara.

15.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nel presente paragrafo 15.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il 15.2.a ed il 15.2.b) sono elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-*bis* e dall'art. 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Oltre a quanto previsto al precedente art. 15.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione **che comportano l'immediata esclusione** dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei **due seguenti sotto paragrafi 15.2.a e 15.2.b.**

15.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.**Incetezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta**

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata presentazione - all'interno della busta contenente l'offerta tecnica - delle offerte/relazioni tecniche nel loro complesso.**

Si precisa che, come indicato al successivo paragrafo 16 del presente disciplinare di gara - contenuto da inserire nella busta B *Offerta tecnica* - la mancata presentazione delle relazioni tecniche nel loro complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza di una di esse o all'interno di qualcuna di singoli paragrafi non comporterà l'esclusione dell'offerta salvo il caso in cui la Fondazione Ravennantica ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Rientrano, inoltre, nell'ipotesi di carenza sostanziale del contenuto dell'offerta e pertanto saranno considerate causa di immediata esclusione la mancata dichiarazione - all'interno della busta C *Offerta economica* - del ribasso offerto.

Non sarà considerata causa di esclusione la mera mancanza di firma dell'offerta economica in quanto la sua presenza all'interno della busta C, a sua volta regolarmente inserita nel plico del concorrente, si ritiene confermi senza dubbio tanto la provenienza quanto la volontà di presentazione della dichiarazione stessa (si veda quanto detto al successivo paragrafo 15.4).

Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 11, comma 6 del Codice di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione così come stabilito dall'art. 82, comma 1, del Codice. Detto divieto - come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. **Saranno escluse anche le offerte alla pari.**

15.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e chiusure successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;

- plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.

Resta salva la facoltà della Fondazione Ravennantica di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Non costituiscono, invece, cause legittime di esclusione, *inter alia* :

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;

- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;

- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009). Risultano improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del Regolamento.

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

L'inserimento all'interno della busta A) "Documentazione amministrativa" o della busta B) "Offerta tecnica" di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta C), comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Mentre, invece, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295.

Sezione II

Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 dello stesso d.lgs. 163/2006.

(nel proseguo dei successivi paragrafi del presente bando anche individuate con il simbolo grafico ■)

15.3 Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e che determinano la comminazione della sanzione pecuniaria).

Nel presente paragrafo 15.3) sono elencati **gli elementi e le dichiarazioni**, anche di soggetti terzi, da considerarsi **essenziali** ai fini dell'attivazione del **soccorso istruttorio** ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 2-*bis* e dall'art. 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'applicazione, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della **sanzione pecuniaria** stabilita nella misura **dell'uno per mille dell'importo stimato dell'appalto al netto del solo valore delle prestazioni opzionali.**

La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi **unica** e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente paragrafo 15.3.

La suddetta sanzione sarà applicata dalla Fondazione Ravennantica a prescindere dalla regolarizzazione o meno attivata dal concorrente.

Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali stabilite nel presente paragrafo 15.3 non comporterà l'esclusione dalla presente gara.

La Fondazione Ravennantica potrà, a suo insindacabile giudizio e/o valutazione, richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria direttamente all'operatore economico, oppure escutere l'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria oppure tramite altre forme di recupero del credito previste dall'ordinamento oppure, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, trattenerlo dal primo pagamento utile.

Nel caso in cui la sanzione in argomento sia incamerata tramite escussione della cauzione provvisoria sarà onere del concorrente procedere all'integrazione della cauzione stessa per la ricostituzione dell'importo di cui all'art. 75 del Codice.

Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 38 comma 2-*bis* e 46 comma 1-*ter* sarà attivato in esito alle sedute pubbliche di apertura delle buste A e B. Come è già stato indicato all'inizio del paragrafo 15, **al concorrente sarà assegnato un termine pari a 10 giorni** per le regolarizzazioni / integrazioni necessarie.

Si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle seguenti ipotesi:

- mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., riferita in via generale a tutti i requisiti previsti dalla suddetta norma (e non all'indicazione analitica e puntuale di ogni singola situazione ostativa ivi contemplata) – ad eccezione della causa di cui alla lettera m-*quater* per la quale si richiede la scelta di una fra le dichiarazioni alternative di cui al comma 2, penultimo periodo dello stesso art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E' inoltre richiesta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001.

Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'unica e sintetica dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara. Per quanto riguarda l'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 38, lettera c), si rinvia a quanto richiesto nella successiva Sezione III, ove si chiarisce che la mancata indicazione di tali nominativi non è qualificata come irregolarità essenziale sanzionabile con l'esclusione, fermo restando l'obbligo del concorrente di esplicitare tali informazioni su richiesta della stazione appaltante anche mediante espressa dichiarazione che quanto rilevabile da registri/certificati ufficiali acquisibili d'ufficio (come ad es. il certificato della CCIAAA competente) è in un determinato momento aggiornato ed attuale.

- qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 186-*bis* del RD 267/1942 (legge fallimentare) – concordato con continuità aziendale:

[nel caso in cui non sia ancora stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del Tribunale di cui all'art 186-*bis* comma 4 della legge fallimentare. Tale ipotesi ricorre tanto nel caso di concorrente che, al momento della partecipazione alla presente procedura di gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale quanto nel caso di domanda di ammissione al concordato "in bianco" di cui all'art 161 comma 6 con riserva di produrre l'ulteriore documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto;

[nel caso in cui sia già stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della documentazione di cui all'art. 186-*bis*, comma 4 lett. a) e b) della legge fallimentare nel caso di concorrente già ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale al momento della partecipazione alla gara, **vale a dire:**

a) relazione di un professionista, indipendente ed iscritto al registro dei revisori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. d) della legge fallimentare, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto oggetto della gara;

b) dichiarazione di un altro operatore economico in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e speciale, nonché la certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto (a prescindere dal fatto che l'impresa concorrente in stato di concordato preventivo con continuità aziendale li possieda interamente ovvero ne sia carente in tutto o in parte) con la quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata (*alle stesse condizioni*) nel caso in cui questa fallisca, nel corso della gara, oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

- **mancanza dell'indicazione delle condanne penali riportate**, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, richieste nel primo periodo del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i soggetti di cui alla **lettera c) del comma 1, del citato articolo 38, fatta eccezione per l'omissione di reati palesemente irrilevanti e non pertinenti con l'attività professionale o la moralità professionale degli offerenti**;

- con riferimento alla **lettera m-quater) del comma 1, dell'art. 38 del Codice** la mancata dichiarazione da esprimersi mediante scelta di una delle tre opzioni di cui al successivo paragrafo 16);

- **la mancanza della dichiarazione di non incorre nelle ipotesi di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165**, da inserire nella busta A relativa alla documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 16;

- **la mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 11.2**. La mancata produzione in sede di gara di una o tutte le documentazioni di cui al precedente art 11.2 lett a) **[dichiarazioni bancarie]** pur dovendo essere sanata, a pena di esclusione, da parte del concorrente entro 10 gg dalla richiesta in tal senso da parte della Fondazione Ravennantica, **non determina la comminazione della sanzione di cui al precedente paragrafo 15**.

In caso di avalimento:

- la mancanza del contratto di avalimento;

- la mancanza in tutto o in parte delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 2 dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

E', in ogni caso, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) della precedente Sez. I.1 del presente paragrafo 15 per cui la mancanza della dichiarazione di volontà di ricorso all'avalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006) per operatori economici altrimenti privi dei requisiti necessari, poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria:

- la mancanza della cauzione provvisoria;

- la mancanza della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 75, comma 8 del Codice, vale a dire dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

- **la mancanza**, fra la documentazione amministrativa, della **ricevuta del pagamento del contributo** previsto dalla legge in favore dell'**ANAC**.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis*, e 46, comma 1-*ter*, del Codice a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Qualora i concorrenti non dimostrino che il pagamento del contributo dovuto all'ANAC per la presente gara sia stato regolarmente effettuato entro il termine di presentazione dell'offerta, gli stessi saranno esclusi dalla gara.

- **la mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A. Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

- **la mancanza della procura** nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta "A" e/o l'offerta tecnica, e /o l'offerta economica (Allegato 4), siano firmati da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A).

La mancanza della sottoscrizione:

-delle **dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta A** di cui al successivo paragrafo 16 e/o dei **documenti/relazioni relativi ai criteri di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica da inserire**

nella busta B, oppure la sottoscrizione della suddette dichiarazioni/documenti/relazioni con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione delle dichiarazioni e dell'offerta tecnica da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009). Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese, configurando la fattispecie dell'irregolarità essenziale.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni /offerta di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni o all'offerta tecnica, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le dichiarazioni o l'offerta tecnica è contenuta, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno delle dichiarazioni o dell'offerta tecnica, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Per quanto riguarda la mancata od incompleta sottoscrizione dell'offerta economica da inserire nella busta C, si rinvia a quanto disciplinato e stabilito nella successiva Sezione III.

- (in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del Codice): la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- (in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del Codice): la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 11.1 e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti speciali di cui all'articolo 11.2 questi sono chiamati a possedere.

Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 richiamato dall'art. 277, comma 1, dello stesso DPR) ed abbia tuttavia ommesso di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale con applicazione della sanzione pecuniaria. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 38 e del comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice).

ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), e-*bis*), ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 38 e del comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice:

Per i consorzi stabili:

- la mancanza dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario,

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- la mancanza dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- la mancanza della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(o, in alternativa)

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

Come, invece, prescritto al precedente art. 15.1, costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

Alla luce di quanto stabilito dall'ANAC al punto 2, dell'art. 2.3 della Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 << ... *omissis* ... **l'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più per i servizi e le forniture** ma permane esclusivamente per i lavori, in forza del novellato art. 92 del d.p.r. n. 207/2010 ... *omissis* ... >>.

Pertanto, relativamente alla presente gara le indicazioni:

- (*in caso di RTI costituiti o costituendi*) delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;
- (*in caso di Consorzi ordinari costituiti o costituendi*) della quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- (*in caso di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*) della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

si considerano appartenenti al c.d. *tertium genus* (di cui all'art. 1.1 della citata Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 dell'ANAC) ovvero rappresentano dichiarazioni che, qualora mancanti, obbligano il concorrente comunque a produrle su richiesta della Fondazione Ravennantica senza però l'attivazione del soccorso istruttorio con irrogazione della sanzione pecuniaria.

Analogo e connesso ragionamento è fatto per il **tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto)**, la mancanza di tale dichiarazione si considera appartenente al c.d. *tertium genus* ovvero, qualora manchi, il concorrente è comunque obbligato a produrla su richiesta della stazione appaltante senza però l'attivazione del soccorso istruttorio con sanzione pecuniaria:

- (*in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. non ancora costituiti ai sensi dell'art. 37, comma 8, primo periodo, del Codice*) la mancanza della dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE che si intende costituire (**orizzontale, verticale o misto**) o di che tipo di rete di impresa si tratti;
- (*in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. già costituiti*) la circostanza che non emerga dai mandati collettivi, dagli statuti o atti costitutivi, dai contratti di rete o da altra documentazione prodotta il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE che si è già costituito (**orizzontale, verticale o misto**) o di che tipo di rete di impresa si tratti.

Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente paragrafo, Sez. II, non comporteranno l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 38, comma 2-bis o art. 46, comma 1-ter del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Sezione III

Altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale c.d. tertium genus

15.4. Altre dichiarazioni, la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nei precedenti paragrafi 15.1, 15.2.a), 15.2.b) e 15.3, saranno considerate come "**irregolarità non essenziali**" che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria.

Resta fermo, in determinati casi di volta in volta chiariti in specifici punti del disciplinare di gara, l'obbligo degli operatori economici di regolarizzare tutte quelle mancanze, incompletezze o irregolarità che sebbene non siano state qualificate come "essenziali" sono tuttavia sottese alla tutela di specifici interessi della Fondazione Ravennantica come tali qualificabili come interessi pubblici.

Dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale:

- la **dichiarazione relativa all'iscrizione nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato** con l'indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo paragrafo 16.A4, in

cui viene tra l'altro richiesta l'individuazione nominativa dei soggetti di cui all'art 38 comma 1 let c) del Dlgs 163/2006; in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e l'indicazione dell'esatta ragione sociale di tutte le imprese fusesi, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;

- (Per le sole cooperative) la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative;
- la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara (paragrafo 16.A15);

(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione prevista dall'art. 75, comma 7, primo periodo, del Codice relativa alla riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria):

- la dichiarazione di essere in possesso della **certificazione di qualità aziendale** (paragrafo 16.A17).

(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi delle ulteriori agevolazioni previste dall'art 75 comma 7 del Codice, introdotte dall'art 16 della legge 221/2015):

- la dichiarazione di essere in possesso della **specifiche certificazioni** (paragrafo 16.A17bis e/o art 16.A17ter).
- la dichiarazione dei mezzi che il Fondazione Ravennantica dovrà utilizzare per le comunicazioni d'ufficio nei confronti dell'operatore economico (paragrafo 16.A19, lett. a);
- la dichiarazione in merito all'assoggettamento o meno alla legge 68/99 (paragrafo 16.A19, lett. b);
- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (paragrafo 16.A19, lett. c);
- la **mancanza dell'accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto** (paragrafi 16.A20);

Si precisa che con riferimento alle dichiarazioni di cui sopra, concernenti l'assoggettamento o meno alla Legge 68/99; l'accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto, in caso di mancata presentazione il concorrente avrà l'obbligo di integrarle nei termini richiesti dall'amministrazione. Nel caso in cui il concorrente non fornisca le dichiarazioni richieste entro il termine indicato dalla Fondazione Ravennantica, l'offerta sarà **esclusa** dalla presente gara e, qualora la mancata integrazione riguardi l'aggiudicatario provvisorio, esso decadrà dall'aggiudicazione provvisoria.

- l'eventuale dichiarazione che **l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione** risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115 ovvero è già iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB previsto a seguito della modifica apportata al TUB stesso dall'art 28, comma 1, del Dlgs 169/2012.

- la **mancata allegazione del documento PASS_{OE} oppure PASS_{OE} presentato ma irregolare** ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) (paragrafo 16.10). La presentazione di un PASS_{OE} non conforme o l'omessa presentazione del PASS_{OE} **comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare** e presentare il PASS_{OE} entro il termine non inferiore a 10 gg dalla specifica richiesta della Fondazione Ravennantica. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto lo stesso **sarà escluso**. Nel caso si verifichino banali errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso ulteriore termine di giorni 5 per il completamento della regolarizzazione stessa.

- le **non conformità della cauzione provvisoria** che non costituiscono irregolarità essenziali ai sensi di quanto stabilito nella precedente Sezione II e nel precedente art 8.7 nn 1) e 2) In proposito **la Fondazione Ravennantica/Commissione di gara, si riserva la decisione di stabilire in quale fase della procedura**

richiedere le eventuali regolarizzazioni di cui al presente punto in relazione alle opportune valutazioni in merito alla economicità e proporzionalità del procedimento;

- con riferimento al contenuto da inserire all'interno della busta C, si precisa che:

a) poiché l'apertura delle buste C), prevista in seduta pubblica ed in un momento successivo alla comunicazione dei punteggi assegnati dalla Commissione sui criteri di valutazione di natura qualitativa, determina una pressoché contestuale definizione della graduatoria non si ritiene corretto attivare anche in questo momento eventuali ulteriori procedure di soccorso istruttorio;

b) nel caso in cui l'offerta economica sia carente dell'indicazione del ribasso percentuale, come previsto alla precedente Sez I.2.a), l'offerta sarà esclusa;

c) nel caso in cui l'offerta economica da inserirsi nella busta C, non sia in tutto o in parte sottoscritta, ma dalla documentazione già visionata nelle precedenti buste sia inconfutabilmente identificabile il soggetto che ha formulato l'offerta, in virtù anche dell'inserimento della busta C all'interno di un plico principale che, nel suo insieme, consente la riconducibilità dell'offerta al concorrente specifico, l'offerta sarà considerata valida ed impegnativa per il concorrente, fermo restando l'obbligo per lo stesso di procedere a regolarizzare la/le mancata/e sottoscrizione nel caso in cui la Fondazione Ravennantica, in base a sue valutazioni di opportunità o a specifiche circostanze, ritenga di richiedere l'apposizione della firma;

d) qualora l'offerta economica carente di sottoscrizione (o con sottoscrizione non conforme a quanto previsto dalla precedente Sez. II "mancanza della sottoscrizione") sia quella del concorrente risultato primo in graduatoria, lo stesso sarà tenuto a regolarizzare la sottoscrizione, o direttamente nella seduta pubblica qualora presente o con le modalità e nei termini, comunque non superiori a 10 gg, precisati nella specifica richiesta in tal senso formulata dalla Fondazione Ravennantica. La mancata regolarizzazione della sottoscrizione dal parte del concorrente risultante primo in graduatoria sarà considerata alla stessa stregua dell'impossibilità di sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, conseguentemente la Fondazione Ravennantica procederà all'escussione della cauzione provvisoria presentata dal concorrente e procederà allo scorrimento della graduatoria per l'individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio.

- con riferimento alla dichiarazione di subappalto: qualora il concorrente non formuli la dichiarazione di subappalto viene preclusa, per tutta la durata dell'appalto, la possibilità di richiedere autorizzazioni al subappalto.

Indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale ex art 87 comma 4 del D.Lgs 163/2006.

Trattandosi di servizio di cui all'Allegato II B del D.lgs 163/2006 si ritiene, alla luce della giurisprudenza (tra le altre Consiglio di Stato Sez. III 21.01.2014 n. 280 e tra le più recenti Consiglio di Stato Sez. V 11.12.2015 n. 5651) e dei pareri espressi da ANAC (da ultimo parere n. 166 del 7.12.2015) di non considerare per la procedura in oggetto vincolanti le disposizioni degli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e conseguentemente di non richiedere a pena di esclusione l'indicazione da parte del concorrente in sede di offerta dell'importo degli oneri economici relativi alla sicurezza aziendale, né ricondurre tale mancanza ad una delle ipotesi di irregolarità essenziali.

Si è ritenuto pertanto di consentire l'indicazione di detti oneri in sede di offerta, predisponendo allo scopo apposita frase nell'Allegato 4, pur non considerando la compilazione della stessa quale elemento essenziale alla partecipazione alla gara.

Si precisa che il concorrente che non abbia indicato detti costi per la sicurezza aziendale in sede di offerta, dovrà specificarli successivamente, a richiesta della Fondazione Ravennantica, in sede di procedura di verifica di congruità dell'offerta stessa.

* * *

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

15 BIS - ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI:

a) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;

b) la Fondazione Ravennantica si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della Fondazione Ravennantica senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;

c) si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata ed ammissibile e che, inoltre, sia ritenuta congrua e conveniente. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro;

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 nonché la/e ulteriore/i polizza/e assicurativa/e richieste nel capitolato speciale;

Con riferimento a tutte le suddette cauzioni e polizze assicurative, l'aggiudicatario è obbligato a produrre - qualora la Fondazione Ravennantica lo richieda - apposite dichiarazioni dalle quali emergano oltre all'identità e alla qualifica del soggetto firmatario della cauzione o polizza, anche i poteri in forza dei quali lo stesso è legittimato ad emettere fidejussioni o polizze assicurative corrispondenti, per tipologia ed importo, a quelle richieste;

g) la contabilità delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuata come da schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;

h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

i) la Fondazione Ravennantica, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006;

l) (Comunicazioni e scambi di informazioni tra stazione appaltanti e operatori economici)

Le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del Codice verranno effettuate con le modalità – fra quelle elencate al comma 5-*bis* del medesimo articolo 75 del Codice (raccomandata con avviso di ricevimento o notificazione - mediante posta elettronica certificata – mediante fax – al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dal destinatario) – **scelte dall'operatore economico in sede di dichiarazione di partecipazione**. Nei casi in cui l'utilizzo del fax non risulti possibile (per vari motivi fra i quali la momentanea interruzione delle linee telefoniche o la inoperatività, il malfunzionamento o la disattivazione temporanea dei dispositivi di ricezione dei fax da parte dell'operatore economico destinatario della comunicazione) la Fondazione Ravennantica utilizzerà la **posta elettronica certificata (PEC)**.

Per tutte le restanti comunicazioni relative alla presente procedura di affidamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le richieste di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis* e dell'art. 46, comma 1-*ter* del Codice, le eventuali richieste di giustificazione dei prezzi, le richieste di chiarimenti ecc.), la Fondazione Ravennantica, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Codice, indica che utilizzerà a sua scelta i seguenti mezzi: il fax o la posta elettronica certificata (PEC).

E' fatto obbligo al concorrente di comunicare alla Fondazione Ravennantica – via PEC all'indirizzo fondazioneparco@pec.it - tutte le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Comunicazioni relative agli esiti di gara

Si rende noto che – oltre alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del Codice - tutte le informazioni relative agli **esiti di gara** (l'elenco delle offerte presentate, le eventuali esclusioni, **l'aggiudicazione e la graduatoria finale**) saranno pubblicate, e quindi liberamente consultabili, **entro 5 (=cinque) giorni dall'aggiudicazione provvisoria** sul sito Internet <http://www.ravennantica.it>

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

m) (Disciplina dell'accesso agli atti)

Si precisa che la Fondazione Ravennantica, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A".

Relativamente alle offerte tecniche contenute nelle buste "B", si precisa che al fine di consentire alla Fondazione Ravennantica di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente, nell'ambito della propria offerta tecnica inclusa nella

busta "B", le eventuali parti che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, fornendone adeguata motivazione o comprova.

Si precisa che - in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali - la Fondazione Ravennantica consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazioni generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica e, pertanto, in assenza di una specifica individuazione delle parti dell'offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali unitamente ad esauriva motivazione, la Fondazione Ravennantica concederà l'accesso a tutta la documentazione prodotta.

n) *(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")*

Si informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte della Fondazione Ravennantica, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Fondazione Ravennantica nella persona della dott. Sergio Fioravanti. Il responsabile del trattamento è il dott. Sergio Fioravanti.

o) ai sensi e per effetti dell'art. 34, comma 35, del decreto legge 18.10.2012 n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, **le spese per la pubblicazione** di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, **dovranno essere rimborsate alla Fondazione Ravennantica dall'aggiudicatario** entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

p) L'istanza di partecipazione alla gara e le relative dichiarazioni, l'offerta tecnica e l'offerta economica (da compilarsi preferibilmente con gli allegati di cui al precedente paragrafo 5 (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 2bis, Allegato 3 ed Allegato 4), devono essere presentate in lingua italiana.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I plichi esterni contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire integri entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui, rispettivamente, agli articoli **6.1.** e **6.2.** del presente **disciplinare di gara**. Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, compreso la consegna a mano, nel rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni.

La consegna dei plichi *a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere)* dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione dalla gara**, presso gli **uffici della Fondazione Ravennantica Parco Archeologico di Classe, via Gordini 27 (secondo piano) - 48121 Ravenna, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00**. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio della Fondazione Ravennantica, l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti.

Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta *a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata* presso un ufficio diverso dall'Ufficio Gare Fondazione Ravennantica, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara.

Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ora di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte del predetto Ufficio Gare.

La Fondazione Ravennantica non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. Quindi, il recapito tempestivo dei plichi rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e **idoneamente sigillati** e devono recare all'esterno – oltre alle informazioni relative all'**operatore economico concorrente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), le indicazioni relative all'**oggetto della gara**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i **nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti**, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

I plichi devono contenere al loro interno **tre buste**, a loro volta sigillate con ceralacca (o con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente "**A - Documentazione**", "**B - Offerta tecnica**" e "**C - Offerta economica**".

16.A Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti e dichiarazioni:

16.A1. ■ istanza di partecipazione – **in bollo** - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la suddetta istanza e le relative dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura (**i concorrenti possono utilizzare il modello Allegato 1**);

Si precisa che:

16.1.1 ■ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

16.1.2 ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.A2. ■ le seguenti **dichiarazioni sostitutive** rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale **il concorrente attesta**:

16.A2.1 ■ di non trovarsi nelle condizioni previste nell' **art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), e m-quater**, del Codice e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

a) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [*inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...*]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese. Rilevate anche le non univoche pronunce giurisprudenziali sul punto, ed al fine di non aggravare in maniera eccessiva e spropositata i termini di conclusione del procedimento di affidamento del contratto, si prescrive, a carico dell'aggiudicatario provvisorio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, di presentare la documentazione di cui ai successivi punti a.1 – a.4 entro il termine di 60 giorni a decorrere dall'ultima seduta pubblica di gara nella quale si

proclama l'aggiudicazione provvisoria, termine prorogabile di ulteriori 30 gg in caso di comprovate ed adeguatamente motivate esigenze.

a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (*indicando il Tribunale e il numero e la data del relativo decreto*), per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- a.1. ■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- a.2. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- a.3. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, **in qualità di impresa ausiliaria**:
 - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione Ravennantica a mettere a disposizione, per tutta dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- a.4. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

Si precisa che nel caso di ricorso all'istituto dell'avalimento ai sensi dell'art 49 del Codice, l'operatore economico indicato come ausiliario non può trovarsi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art 186 bis della legge fallimentare (sia che abbia solo presentato istanza -art 186 bis comma 3 bis della legge fallimentare- sia che risulti già ammesso alla procedura -art 186 bis comma 4 della legge fallimentare-).

b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, **lett. d)**, del Codice);

c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ANAC (art. 38, comma 1, **lett. e)**, del Codice);

d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

e) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, **lett. g)**, del Codice);

f) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, **lett. h)**, del Codice);

g) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, **lett. i**), del Codice);

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, **lett. l**), del Codice);

i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, **lett. m**), del Codice);

l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. **m-bis**), del Codice);

m) ■ ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera **m-quater**), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

oppure

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

n) ■ che non incorre nelle ipotesi di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art 53 comma 16 ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni, nei loro confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri], per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

16.A2.2. ■ di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, **lettere b), c), m-ter)** del Codice e precisamente:

a) ■ che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti di cui al successivo paragrafo 16.A4. lett b) **non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b)**, del Codice) e che non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

b) ■ che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti di cui al successivo paragrafo 16.A4. lett b) non è stata pronunciata **sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c)**, del Codice).

(O in alternativa, se presenti condanne)

b) ■ dichiara tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti o nei confronti dei soggetti di cui al successivo paragrafo 16.A4. lett b), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

c) ■ che nessuno dei soggetti di cui al successivo paragrafo 16.A4. lett b) si trova nelle condizioni di cui **all'art. 38, comma 1, lettera m-ter)**, del Codice;

16.A3. Si precisa che:

1. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo punti 16.A2.1. e 16.A2.2., nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo punti 16.A2.1. e 16.A2.2. , nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, **lettere b) e c)** del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. ■ le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, **lett. b), c) ed m-ter**, (presente paragrafo punto 16.A2.2.) **possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50 (=cinquanta) per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci).
4. ■ l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, **lett. c)**, (presente paragrafo punto 16.A2.2.-lett b) **deve** essere resa **anche** per ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci*); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.

L'attestazione del requisito di cui al presente punto **può anche essere resa personalmente dai soggetti cessati dalle cariche** sopra indicate.

Con riferimento alle **imprese ausiliarie** – fermo restando l'obbligo, pena l'esclusione, di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera c) dell'art. 38 del Codice anche da parte dei soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara – ai fini di uno snellimento degli oneri dichiarativi imposti ai concorrenti (anche in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio di Stato sez. V nella sentenza n. 911/2013), non si impone, con riferimento a quest'ultimi, l'obbligo di produrre la dichiarazione di cui al presente punto, ma si richiede solo di indicarne i nominativi e le cariche ricoperte.

Quindi le imprese ausiliarie devono indicare l'elenco dei nominativi dei soggetti di cui all'art. 38, lett. c), **in carica e di quelli cessati dalla carica**, mentre l'obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, è posto a carico **solo dei soggetti** di cui all'art. 38, lett. c), **in carica**.

Con riferimento **alle imprese acquisite, fusesi, incorporate nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara** - fermo restando la necessità, pena l'esclusione, del possesso sostanziale del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 38 del Codice da parte di tutti i soggetti che hanno operato presso le stesse imprese/società fusesi, incorporate o acquisite ricoprendo le cariche contemplate nel citato art. 38, comma 1, lett. c) del Codice durante l'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara – non si impone, con riferimento a quest'ultimi soggetti, l'obbligo di produrre la dichiarazione di cui al presente punto, ma si richiede solo di indicarne i nominativi e le relative cariche ricoperte.

E' fatto obbligo al concorrente di indicare **l'esatta ragione sociale** di tutte le imprese fusesi, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e **l'elenco dei nominativi dei soggetti** di cui alla lettera c) dell'art. 38 del Codice che hanno operato presso le imprese fusesi, incorporate o acquisite sempre nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Mentre, con riferimento a quest'ultimi soggetti, non è richiesto l'obbligo di indicazione di tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.

Si precisa che, relativamente alla presente procedura, la fattispecie dell'**affitto d'azienda effettuato dal concorrente (nel ruolo di affittuario)** nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, viene assimilata, ai fini degli obblighi dichiarativi richiesti con riferimento alle imprese concedenti, (e dei soggetti che hanno operato presso le stesse nei ruoli di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, durante l'anno antecedente la pubblicazione del bando), alla casistica sopra esposta delle fusioni, incorporazioni o acquisti di azienda.

5. ■ Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, **lett. b), c) ed m-ter), devono** essere rese anche dai **titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali** delle società, muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura (devono intendersi rientranti in questa fattispecie i procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori ove presenti).

6. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, **possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (preferibilmente tramite l'utilizzo dell'Allegato 2bis)** oppure dal **rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono (preferibilmente tramite l'Allegato 2)**. In ogni caso il legale rappresentante dovrà indicare i nominativi dei soggetti cui i requisiti si riferiscono (preferibilmente tramite l'Allegato 2). L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato al precedente paragrafo 3BIS Sez. III, qualora non fornita, dovrà essere integrata a richiesta della Fondazione Ravennantica senza applicazione della sanzione dovuta per soccorso istruttorio.

16.A4. La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante:

a. l'iscrizione alla Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica e la dichiarazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 11.11.2011 n. 180, di appartenere alla categoria della micro o piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE;

b. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura (devono intendersi rientranti in questa fattispecie i procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori ove presenti), il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci;

c. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero **indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie** suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.A5. ■ attesta, ai sensi dell'art. 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa di cui al precedente art 11.2 lett b), c) e d);

16.A6. ■ nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

16.A7. ■ per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati nel presente disciplinare di gara.

16.A8. ■ **Due idonee dichiarazioni bancarie** (come richiesto al precedente art. 11.2 lett a):

16.A9. in caso di **avalimento** il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i **requisiti di partecipazione di carattere speciale (economico-finanziari, tecnico-organizzativi)** per i quali intende ricorrere all'avalimento ed indica l'**impresa ausiliaria** (solo limitatamente all'omessa indicazione dell'impresa ausiliaria, seguirà soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-ter del Codice, mentre l'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere all'avalimento non può essere sanata in alcun modo, qualora il concorrente non li possieda);

b. ■ dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione (**Allegato 3**) ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

c. ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Allegato 2) e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento (**Allegato 3**);
- 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la Fondazione Ravennantica, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**Allegato 3**);
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice (**Allegato 3**);

d. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

16.A10. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

16.A11. attestazione in originale dell'avvenuto sopralluogo rilasciata dal competente Ufficio della Fondazione Ravennantica. Il sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità e nel periodo indicati al precedente paragrafo 5.2. del presente disciplinare di gara. Si precisa che, fermo restando l'obbligo, previsto a pena di esclusione, di effettuazione del sopralluogo con le modalità di cui al precedente paragrafo 5.2, la mancata produzione del certificato non comporterà l'esclusione dalla gara, purché risulti agli atti della Fondazione Ravennantica che l'operatore economico offerente ha effettuato il sopralluogo stesso con le modalità prescritte.

16.A12. *omissis.*

16.A13. *omissis.*

16.A14. *omissis.*

16.A15. dichiara di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 la facoltà di "accesso agli atti" - la Fondazione Ravennantica a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, **oppure dichiara di autorizzare** l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di **non autorizzare** l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica e/o dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La Fondazione Ravennantica si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

16.A16. ■ allega garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria) di cui al precedente art 8, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

[nel caso in cui la cauzione provvisoria sia rilasciata da intermediario finanziario]

16.A16.bis. dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115, oppure da intermediari già iscritti nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del T.U.B. previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. stesso dall'art 28 comma 1, del Dlgs 169/2012.

[nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ed in ragione della riduzione di cui il concorrente si avvale:]

16.A17. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero produce copia conforme della suddetta certificazione;

16.A17 BIS dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ovvero il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001

16.A17 TER dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di sviluppare un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 ovvero un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067

16.A18. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, di euro 140,00=;

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per il suddetto importo scegliendo tra le modalità di cui alla **Delibera del 22 dicembre 2015 dell'ANAC**.

Si precisa, per l'effettuazione del pagamento, che il **codice CIG** relativo alla presente gara è il seguente:

6655327594

16.A19. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le **comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;**

b. indica **l'agenzia delle entrate competente per territorio e l'eventuale assoggettamento o meno alle disposizioni di cui alla legge 68/1999;**

c. **attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

16.A20. Accettazione delle condizioni generali e particolari di contratto– il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare:

-di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel progetto, ivi compreso il capitolato speciale e nelle eventuali risposte fornite dalla Fondazione Ravennantica con riferimento alla presente procedura e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto;

- aver preso esatta cognizione della natura del contratto della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dei servizi della fornitura/attività, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito che non corrisponda od ecceda a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto in termini di revisione dei prezzi.

-di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

- di dare atto che il contenuto della busta "C-Offerta economica" è presentato dal concorrente che con la presente dichiarazione ne riconosce la piena riconducibilità all'operatore economico/concorrente rappresentato.

- di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel precedente art 3.5 del disciplinare di gara;

16.A21. "omissis"

16.A22. Dichiarazione di **subappalto** (nel caso in cui il concorrente voglia utilizzare il subappalto).

16.A23. "omissis".

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili

16.A24. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

16.A25. ■ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

16.A26. ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, *delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.*

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

16.A27. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

16.A28. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

16.A29. dichiarazione resa da ciascun componente il r.t.i./consorzio/GEIE attestante:

- a. ■ l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. ■ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. il tipo di raggruppamento (*orizzontale, verticale o misto*) e la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.A30. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

16.A31. ■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

16.A32. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.A33. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario *e delle parti del servizio della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete*; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

16.A34. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

16.A35. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario *e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.*

(O, in alternativa)

16.A36. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) ■ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) ■ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Alla luce di quanto stabilito dall'ANAC al punto 2, dell'art. 2.3 della Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 << ... *omissis* ... **l'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più per i servizi e le forniture** ma permane esclusivamente per i lavori, in forza del novellato art. 92 del d.p.r. n. 207/2010 ... *omissis* ... >>.

Pertanto, relativamente alla presente gara le indicazioni:

- (in caso di RTI costituiti o costituendi)* delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;
- (in caso di Consorzi ordinari costituiti o costituendi)* della quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- in caso di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete)* della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

si considerano appartenenti al c.d. *tertium genus* (di cui all'art. 1.1 della citata Determinazione n. 1, del 8 gennaio 2015 dell'ANAC) ovvero rappresentano dichiarazioni che, qualora mancanti, obbligano il concorrente comunque a produrle su richiesta della Fondazione Ravennantica senza però l'attivazione del soccorso istruttorio con irrogazione della sanzione pecuniaria.

Tali dichiarazioni, nei punti di cui sopra relativi alle lettere (*opportunamente evidenziate in carattere corsivo con sfondo giallo*) sono state lasciate, per ordine di esposizione fra le dichiarazioni/documentazioni essenziali anche se esse, come appena chiarito, non rivestono per gli appalti di servizi e forniture tale carattere.

Come, invece, prescritto al precedente art. 15.1, costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

16.B Nella busta "B – Offerta tecnica" deve essere contenuta la seguente documentazione:**1. Relazione tecnica, articolata in quattro paragrafi:**

Il primo paragrafo relativo al criterio di valutazione A "Modalità di gestione della commessa", deve essere suddiviso **in 4 articoli, ognuno dei quali deve essere costituito da un massimo di 1 (una) facciata in formato A4.**

Sulla base di questo paragrafo la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione A1), A2), A3), A4, della tabella di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare di gara.

Il secondo paragrafo relativo al criterio di valutazione B "Caratteristiche tecniche della fornitura", deve essere suddiviso **in 2 articoli, ognuno dei quali deve essere costituito da un massimo di 1 (una) facciata in formato A4.**

Sulla base di questo paragrafo la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione B1), B2), della tabella di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare di gara.

Il terzo paragrafo relativo al criterio di valutazione C "Assistenza post fornitura", deve essere suddiviso **in 1 articolo e costituito da un massimo di 1 (una) facciata in formato A4.**

Sulla base di questo paragrafo la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi al criterio di valutazione C), della tabella di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare di gara.

Il quarto paragrafo relativo al criterio di valutazione D "Modalità, criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto in relazione alla tutela della salute e della sicurezza durante l'espletamento del servizio di fornitura.", deve essere suddiviso in 2 articoli ognuno dei quali deve essere costituito da un massimo di 1 (una) facciata in formato A4.

Sulla base di questo paragrafo la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione D1), D2), della tabella di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare di gara.

Le relazioni non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire o possa anticiparsi l'offerta economica presentata o aspetti che la possano determinare in modo sostanziale.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi non comporterà l'esclusione dalla gara ma l'attribuzione di un punteggio uguale a zero ad ogni singolo paragrafo mancante.

Le facciate delle relazioni di cui sopra **devono essere numerate progressivamente.** Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette relazioni con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al precedente paragrafo 13, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente – con riferimento a ciascuno dei paragrafi che costituiscono le relazioni – il numero massimo consentito per ogni paragrafo - seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, sempre con riferimento a ciascun paragrafo, le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

Le relazioni di cui sopra dovranno essere datate e sottoscritte in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **pena l'attivazione del soccorso istruttorio di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice**, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

Si precisa che – come previsto e disciplinato al paragrafo 15-bis del presente disciplinare di gara - al fine di consentire alla Fondazione Ravennantica di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, fornendone adeguata motivazione o comprova. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite **evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche** che ne consentano una rapida e certa individuazione. In questi casi il concorrente dovrà altresì fornire adeguata motivazione o comprova.

(nel caso in cui il concorrente non intenda consentire l'accesso a parti della propria offerta tecnica ad altri concorrenti)

16.B.10. Specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di segretezza tecnica o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell'ambito della propria offerta tecnica.

Si ribadisce che i concorrenti, in questo caso, sono invitati a precisare in modo chiaro ed inequivocabile le parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari riferimenti alla pagina, ai paragrafi/periodi e/o frasi nella dichiarazione di cui al presente punto. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive

motivazioni.

16.C Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta la seguente documentazione:

16.C1.► dichiarazione relativa all'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità al modello Allegato 4.

Nella dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto il concorrente dovrà dichiarare quanto segue:

- di avere esaminato approfonditamente il capitolato speciale e gli altri elaborati del progetto posto a base di gara e di aver formulato la propria offerta nella piena consapevolezza di tutti gli oneri e vincoli ivi previsti e degli oneri derivanti dall'offerta tecnica presentata;
- di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia della prestazioni in appalto;

E DI OBBLIGARSI

ad assumere l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, secondo le condizioni stabilite nei documenti posti a base di gara e nella propria offerta tecnica, tramite **ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara.**

16.C.2. La documentazione di cui al precedente punto 16.C.1 deve essere **sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.**

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione al paragrafo 16.A1 (**legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio**).

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Si ribadisce che l'eventuale mancata sottoscrizione della documentazione di cui al precedente punto 16.C.1, o una sottoscrizione non conforme alle prescrizioni sopra indicate non determinerà l'esclusione dalla procedura di gara, né l'attivazione del soccorso istruttorio (si rinvia a quanto previsto al precedente art 15.4 Sez III).

16.C.2. ► Si precisa che l'espressione dell'offerta economica con l'indicazione di un ribasso percentuale superiore a 0, è richiesta a pena di esclusione (art 15.2 Sez I.2.a). In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso offerta in cifre e quella in lettere prevale quella espressa in lettere.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara il giorno fissato al precedente art. 6.4.1, **in seduta pubblica**, procede, sulla base della documentazione contenuta nella busta A:

- (i)** alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- (ii)** a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- (iii)** a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- (iv)** ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti ed in presenza della cause di immediata esclusione indicate ai precedenti articoli 15.1, 15.2.a) e 15.2.b);
- (v)** in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-*bis* e art. 46 comma 1-*ter* del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine **di 10 giorni** e a sospendere la seduta. Nella seduta successiva – che sarà convocata nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 6.4.4. - la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur

adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti e dal presente disciplinare di gara;

(vi) procederà quindi all'apertura delle buste B concernenti le offerte tecniche degli operatori non già esclusi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine **di 10 giorni**. Nella seduta successiva – che sarà convocata nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 6.4.4. - la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione della mancata o inesatta sottoscrizione dell'offerta tecnica;

(vii) Trattandosi di servizi rientranti nell'Allegato IIB del Codice, relativamente alla presente procedura, ai fini dell'economicità e snellezza del procedimento, **non si effettueranno le verifiche a campione di cui all'art 48 comma 1 del Dlgs 163/2006** riguardo al possesso dei requisiti speciali richiesti dal precedente art 11.2. Tali requisiti saranno in ogni caso verificati in capo al soggetto che risulti aggiudicatario.

I soccorsi istruttori ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 38 e/o del comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice, qualora si renda necessario attivarli, si svolgeranno in parallelo all'eventuale sub-procedimento di regolarizzazione di PASSOE non conforme – ove presenti.

I suddetti, eventuali, soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso delle sedute pubbliche di apertura delle **buste "A" e "B"**, si caratterizzano come "*sub-procedimenti presupposti*" nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche – avverrà solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.

In **seduta riservata**, la Commissione procederà poi all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 13.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, **in seduta pubblica** – che sarà convocata nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 6.4.4. - la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

In caso di mancanza indicazione del ribasso oggetto di offerta economica si procederà all'esclusione diretta senza possibilità di attivazione di soccorso istruttorio.

Nella medesima seduta pubblica la Commissione procede alle riparametrazioni dei punteggi ottenuti dai concorrenti ammessi nelle offerte tecniche ed alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 13 ed alla conseguente attribuzione dei punteggi complessivi.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della **graduatoria provvisoria** di gara.

Nel caso di esclusioni la Commissione comunica quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'adozione di formali provvedimenti di esclusione da comunicare ai concorrenti esclusi ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5, lettera b) del Codice, per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3) del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Fondazione Ravennantica ovvero della commissione di gara. La Fondazione Ravennantica esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. La Fondazione Ravennantica si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del citato art. 88.

Si precisa che ai fini dell'individuazione delle offerte da sottoporre a verifica di congruità ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice, si farà riferimento ai punteggi ottenuti nelle offerte tecniche dopo la seconda riparametrazione, in base, quindi, alla formula [13.3] del precedente paragrafo 13.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta in graduatoria non anomala.

18. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'aggiudicazione provvisoria dichiarata dalla Commissione di gara sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da parte del competente Dirigente della Fondazione Ravennantica mediante apposita determinazione dirigenziale. Dall'avvenuta esecutività della suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva ne sarà data comunicazione d'ufficio entro cinque giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5, del Codice.

Si precisa che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del Codice, la Fondazione Ravennantica si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi.

Dopo l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis*, ultimo periodo del Codice, qualora nei confronti dell'aggiudicatario e/o di altri operatori economici in graduatoria, si verifichi la carenza dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui agli artt. **11.1** e **11.2** del presente disciplinare di gara, non si procederà alla rideterminazione della graduatoria stessa mediante l'effettuazione di nuovi calcoli per le riparametrazione dei punteggi ai criteri di natura qualitativa o per la determinazione dei punteggi ai criteri di natura qualitativa in base ai procedimenti ed alle formule matematiche di cui al precedente paragrafo 13.

I concorrenti non possono chiedere alla Fondazione Ravennantica la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla presente procedura di gara.

Verifica sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni rese

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui agli artt. **11.1** e **11.2** del presente disciplinare di gara, avverrà, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPass**, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis* e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

Si precisa che l'acquisizione del DURC non potrà più avvenire attraverso il sistema della AVCPASS come chiarito dall'ANAC con il Comunicato del 30.6.2015.

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- quanto al requisito relativo al **fatturato specifico nei settori relativi ai servizi di forniture per gli allestimenti museali ed espositivi in musei, gallerie d'arte ed edifici monumentali, di cui al paragrafo 11.2 lett. b)** mediante le relative fatture quietanzate, i relativi contratti, (per le società di capitali) i bilanci corredati della nota integrativa;

- quanto al requisito relativo **elenco dei principali servizi di forniture prestati negli ultimi tre anni nei settori oggetto della presente gara di cui al paragrafo 11.2 lett. c)** mediante:

a) se trattasi di servizi di forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati dalle amministrazioni medesime ed acquisiti dalla Fondazione Ravennantica tramite il sistema AVCPass, ovvero da certificati rilasciati dalle amministrazioni medesime in originale all'operatore economico e dallo stesso inseriti, in copia conforme, nel sistema AVCPass. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le

copie dei relativi contratti e le fatture relative all'avvenuta esecuzione specificando il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

b) se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCPass dagli operatori. Resta ferma la facoltà della Fondazione Ravennantica di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

- quanto al requisito relativo alla **certificazione di qualità di cui al paragrafo 11.2 lett. d)**, mediante:

le certificazioni di sistema di qualità aziendale forniti da Accredia sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 43 del Codice, sono inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori economici. Resta ferma la facoltà della Fondazione Ravennantica di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Si precisa che, coerentemente con quanto disposto dall'art 3, comma 3, della deliberazione dell'ex AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 - coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSoe e/o in fase di acquisizione dei certificati a comprova dei requisiti dichiarati e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificano interruzioni o malfunzionamenti del sistema AVCPass, che non consentono l'acquisizione di uno o più dei documenti che tramite esso andrebbero acquisiti, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali di cui all'art. 43 del DPR 445/2000 e s.m.i. così come richiamato al terzo comma dell'art. 38 del Codice.

Si puntualizza che ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Fondazione Ravennantica ne darà segnalazione all'Autorità per gli adempimenti di competenza.

Insussistenza dei requisiti e/o accertamento di false dichiarazioni nei confronti dell'aggiudicatario

Dopo l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, l'accertamento nei confronti del concorrente aggiudicatario dell'insussistenza dei requisiti generali di cui al precedente articolo 11.1 e/o l'insussistenza dei requisiti speciali di cui al precedente art. 11.2 e/o della presenza di false dichiarazioni, comporterà la revoca dell'aggiudicazione definitiva stessa. In questo caso, in applicazione dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non si procederà a ricalcoli e rideterminazione della graduatoria ma si effettuerà un mero scorrimento della graduatoria stessa.

In questo caso - fatto salvo quanto previsto dall'art. 81, comma 3, del Codice riguardo la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle rimanenti offerte in graduatoria risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto oppure riservandosi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui rimanga in graduatoria una sola offerta - la Fondazione Ravennantica:

- procederà con la verifica di congruità - qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga, comunque, di effettuare la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 del Codice - progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In tal caso, si renderà noto l'esito della/e verifica/he di congruità nel corso di un'ulteriore seduta pubblica che sarà convocata con le modalità di cui al precedente art. 6.4.4.
oppure, in alternativa
- si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente - qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga, comunque, di effettuare la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 del Codice - alla verifica di anomalia delle migliori offerte (comunque non oltre alla quinta e fermo restando quanto previsti nei commi da 1 a 5 dell'art. 88 del Codice). In tal caso, l'esito del procedimento di verifica sarà reso noto nel corso di un'ulteriore seduta pubblica che sarà convocata con le modalità di cui al precedente art. 6.4.4.

Qualora, invece, nei confronti dell'offerta che segua in graduatoria quella dell'originario aggiudicatario escluso per verificata mancanza dei requisiti non vi sia l'obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice - ed il responsabile del procedimento ritenga di non effettuare comunque la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 del Codice - la Fondazione Ravennantica potrà procedere direttamente

all'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'offerta che segua in graduatoria quella dell'originario aggiudicatario escluso mediante apposita determinazione dirigenziale che sarà comunicata d'ufficio ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice senza la necessità di convocare un'ulteriore seduta pubblica di gara.

Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed **entro 210 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la Fondazione Ravennantica e l'aggiudicatario.

L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di **210 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o delle altre polizze assicurative previste nel capitolato speciale oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto - la Fondazione Ravennantica si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto - come l'insorgere, successivamente all'aggiudicazione definitiva, di situazioni che, in base alla vigente normativa, comportano l'impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione - risultanti dal casellario informatico o da altri riscontri effettuati dalla Fondazione Ravennantica.

Ai sensi dell'art. 241, comma 1-*bis*, del Codice si precisa che il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria. Relativamente al presente appalto è quindi esclusa la competenza arbitrale.

La stipula del contratto avverrà **in forma pubblica amministrativa, con firma digitale, a cura del notaio individuato dalla Fondazione Ravennantica.**

L'aggiudicatario (ovvero il suo legale rappresentante) è pertanto tenuto a disporre di idoneo dispositivo di firma digitale in corso di validità.

Tutte le spese contrattuali nessuna esclusa (imposta di bollo, imposte di registro, spese notarile, ecc.) sono a carico dell'appaltatore.

Ravenna, li 15.4.2016.

Il Direttore della Fondazione Ravennantica Parco archeologico di Classe
dott. Sergio Fioravanti

(documento firmato digitalmente)